

**AL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TERZA COMMISSIONE PERMANENTE
ILL.MO PRESIDENTE DOTT. IVANO JOB**

OSSERVAZIONI

**AL DISEGNO DI LEGGE 17 FEBBRAIO 2020 N. 49
AUDIZIONE DEL 6.3.2020 ORE 17.45**

del **CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SC (CEDIS)**, con sede legale in Via G. Garibaldi 180, 38089 Storo (TN)

del **CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SC (CEIS)**, con sede legale in Via G. Marconi, 6 – 38077 Comano Terme (TN)

del **CONSORZIO ELETTRICO POZZA DI FASSA SC (CEP)**, C.F. - P.IVA 00104200225 con sede legale in 38036 San Giovanni di Fassa - Sen Jan (TN) Strada de Pucia, 3-C.P.31, Pozza di Fassa

PREMESSE

**DIRETTIVA CEE 11/12/2018, N. 2018/2001/UE
LE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE**

1. Nell'ambito della promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili a livello comunitario è stata riconosciuta una particolare tutela a favore delle c.d. comunità di energia rinnovabile;

2. tali comunità sono disciplinate dalla Direttiva CEE 11/12/2018, n. 2018/2001/UE e sono definite all'art. 2, comma 16, della predetta Direttiva alla stregua di un "(...) soggetto giuridico

a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

1 "(...) ridurre complessità e incertezza normativa e precisare i quadri favorevoli all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001 (...)"

- c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari";
3. le comunità di energia rinnovabile sono richiamate all'art. 20, lett. b, n. 7 del Regolamento della comunità Europea 11/12/2018, n. 2018/1999/UE sulla "Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima" e sono state oggetto di puntuale riferimento anche al punto 1 della Raccomandazione 18/06/2019, n. 2019/C297/12¹ sulla "proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima dell'Italia 2021-2030";
4. la Direttiva CEE 11/12/2018, n. 2018/2001/UE muove dal principio secondo il quale: "Gli Stati membri dovrebbero garantire che le comunità di energia rinnovabile possano partecipare ai regimi di sostegno disponibili su un piano di parità con i partecipanti di grandi dimensioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure, tra cui la fornitura di informazioni, la fornitura di assistenza tecnico-finanziaria, la riduzione dell'onere amministrativo, compresi i criteri di gara incentrati sulle comunità, la creazione di periodi d'offerta su misura per le comunità di energia rinnovabile o la possibilità per tali comunità di essere retribuite tramite sostegno diretto quando rispettano i requisiti degli impianti di piccola taglia" (considerando n. 26);
5. la Direttiva CEE 11/12/2018, n. 2018/2001/UE premette, inoltre, che "Le misure volte a consentire alle comunità di energia rinnovabile di competere su un piano di parità con altri produttori mirano altresì ad aumentare la partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili e pertanto incrementano l'accettazione dell'energia rinnovabile" (considerando n. 70);
6. la Direttiva CEE 11/12/2018, n. 2018/2001/UE all'art. 22, comma 4, prevede che: "Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che:
- a) siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile (...)"

COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE – COOPERATIVE ELETTRICHE STORICHE

CEPIS – CEIS – CEP

9. ai sensi dell'art. 13 dello Statuto d'Autonomia, la Provincia Autonoma di Trento ha potestà legislativa rispetto al tema delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua. Tuttavia, tale potestà deve essere esercitata "nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale (...)";

LO STATUTO DI AUTONOMIA

7. la Direttiva CEE 12/12/2006, n. 2006/123/CE, relativa ai Servizi nel mercato interno, al capo III, Sez. 1 Autorizzazioni, art. 12 Selezione tra diversi candidati, prevede che: "gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario";

8. analoga disciplina è espressamente prevista dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva *de qua*;

SELEZIONE TRA DIVERSI CANDIDATI

DIRETTIVA CEE 12/12/2006, N. 2006/123/CE

d) le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti (...);

e) le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi (...);

h) alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente (...);

10. Nell'ambito geografico interessato dalla potestà legislativa della Provincia Autonoma di Trento sono presenti i seguenti consorzi: (i) Consorzio Elettrico di Storo SC (**CEIS**); (ii) Consorzio Elettrico Industriale di Stenico SC (**CEIS**); (iii) Consorzio Elettrico Pozza di Fassa SC (**CEP**), dei quali di depositano gli statuti (**docc. 1, 2, 3**);
11. **I Consorzi CEDIS, CEIS e CEP sono comunità di energia rinnovabile ex art. 22 della Direttiva CEE 11/12/2018, n. 2018/2001/UE, poiché:**
- a) sono società cooperative che si fondano "sulla partecipazione aperta e volontaria dei cittadini residenti" (art. 22, c. 16, lett. a) Dir. 2018/2001);
- b) sono controllati da soci che "sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia" (art. 22, c. 16, lett. a) Dir. 2018/2001), poiché tutti allacciati alla rete elettrica di proprietà della cooperativa;
- c) sono società cooperative i cui soci sono persone fisiche, piccole medie imprese, enti pubblici e amministrazioni comunali;
- d) sono tutti fondati sullo scopo mutualistico ed operano senza fini di speculazione privata;
- e) sono tutti attivi nel settore dell'energia rinnovabile (idroelettrico e fotovoltaico) con gestione di centrali prevalentemente collocate nel territorio di loro pertinenza;
12. i Consorzi Elettrici di Storo, Stenico e Pozza di Fassa, tutti fondati prima della Prima Guerra Mondiale, fanno parte di un ristretto gruppo di cooperative, denominate **Cooperative Elettriche Storiche**, sparse nell'arco alpino dal Friuli alla Valle d'Aosta. In origine nel Trentino i Consorzi erano molti di più, svariata decine: la grandissima parte si è perduta nel tempo a causa di vari eventi, soprattutto della nazionalizzazione dell'energia elettrica;
13. i tre Consorzi Trentini portano grandi benefici ai propri Soci e al territorio nel quale operano. Basti pensare che **solo nel 2018 i benefici totali** che i Consorzi hanno dato ai Soci e al territorio – sotto forma di sconti sul prezzo dell'energia, di ristori, di accise risparmiate, di omaggi vari, di borse di studio e di sostegno alle associazioni di volontariato – sono complessivamente ammontati a poco meno di **4 milioni di euro**;
14. attualmente i tre Consorzi Elettrici Trentini, data anche l'**ubicazione sparsa sull'intero territorio provinciale**, sono aziende sane che non hanno bisogno di aiuti pubblici, ma solo di un'attenzione normativa che non ponga loro ostacoli, ma che possa rimuovere quelli normativi o burocratici che ne

In particolare:

- alle concessioni riferite agli impianti minori non necessariamente ubicati sui territori, ove sono presenti reti elettriche di comunità di energia rinnovabile, ovvero cooperative elettriche storiche, che operano per il solo autoconsumo, ma collocate in tutto il territorio provinciale.
- alle concessioni riferite agli impianti minori non necessariamente ubicati sui territori, ove sono presenti reti elettriche di proprietà di comunità di energia rinnovabile, ovvero cooperative elettriche storiche, che non perseguono fini di speculazione privata ma operano per il solo autoconsumo e sui territori vicini o collegati;
- alle concessioni riferite agli impianti idroelettrici che insistono sui territori ove sono presenti reti elettriche di proprietà di comunità di energia rinnovabile, ovvero cooperative elettriche storiche, che non perseguono fini di speculazione privata ma operano per il solo autoconsumo e sui territori vicini o collegati;

Tale deroga è circoscritta:

Si chiede l'introduzione di una deroga nel "procedimento per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico" (art. 6, c. 1 D.D.L. 49/2020).

1. MODIFICA DELL'ART. 6, COMMA 3, E DELL'ART. 7, COMMI 2 E 3, DEL D.D.L. 49/2020

LE SEGUENTI MODIFICHE AL D.D.L. 49/2020

ed inserendo garanzie e tutele a favore delle comunità di energia rinnovabile (*alias* cooperative elettriche storiche) presenti sul territorio trentino ed apportando

- della Direttiva CEE 12/12/2006, n. 2006/123/CE
- della Direttiva CEE 11/12/2018, n. 2018/2001/UE

di integrare il disegno di legge 17 febbraio 2020 n. 49 anche tenendo conto:

A FRONTE DI QUANTO PRECEDE I CONSORZI CEDIS, CEIS E CEP CHIEDONO

15. per detti Consorzi è di fondamentale importanza aumentare l'autoproduzione di energia per poter far fronte ai crescenti bisogni del territorio nel quale operano.

impediscono o limitano la vocazione cooperativa, mutualistica e di autoconsumo;

Solo nell'ipotesi in cui non si ritenesse di rinvenire elementi sufficienti per accogliere la modifica di cui al punto 1, si chiede di apportare le seguenti modifiche:

a) l'art. 7 del D.D.L. 49/2020, al fine di garantire il principio del favor *participationis*, dovrebbe prevedere **requisiti di capacità tecnica** (comma 2) e **requisiti di carattere patrimoniale e finanziario** (comma 3) **coerenti** con la potenza media annua delle concessioni oggetto di deroga e con la platea di operatori interessati e che operano nel solo settore dell'autoconsumo. A titolo esemplificativo, si chiede di introdurre all'art. 7, comma 2, lett. b) dopo il punto 5) il punto 6) **"non inferiore a 10 GWh, se la potenza nominale media annua della concessione è inferiore a 3 MW"**;

2. MODIFICA DELL'ART. 7 COMMI 2, 3, 4, 6 E 8 DEL D.D.L. 49/2020

Tali modifiche dovrebbero applicarsi sia con riferimento alle procedure di gara sia nell'ambito delle procedure di selezione di un socio privato (art. 6, comma 16 D.D.L. 49/2020).

c) l'art. 6, comma 8, riferito al bando di gara dovrebbe essere modificato di conseguenza.

b) l'art. 7 del D.D.L. 49/2020, al fine di garantire il principio del favor *participationis*, dovrebbe prevedere **requisiti di capacità tecnica** (comma 2) e **requisiti di carattere patrimoniale e finanziario** (comma 3) **coerenti** con la potenza media annua delle concessioni oggetto di deroga e con la platea di operatori interessati e che operano nel solo settore dell'autoconsumo. A titolo esemplificativo, si chiede di introdurre all'art. 7, comma 2, lett. b) dopo il punto 5) il punto 6) **"non inferiore a 10 GWh, se la potenza nominale media annua della concessione è inferiore a 3 MW"**;

a) l'art. 6, comma 3, punto 1.3, lett. b) del D.D.L. 49/2020, proprio riferito all'incentivo alla produzione per autoconsumo, oltre all'"esclusione del requisito previsto dall'articolo 1 bis 1.2, comma 2, lettera a)", potrebbe includere la **limitazione della procedura di gara agli operatori che operano per il solo autoconsumo** e ciò al fine di introdurre "criteri di gara incentrati sulle comunità" (considerando 26 - Direttiva CEE 11/12/2018, n. 2018/2001/UE) e perseguire "obiettivi di politica sociale (...) della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale" (art. 12 - Direttiva CEE 12/12/2006, n. 2006/123/CE);

In ogni caso, e sempre al fine di garantire e tutelare le comunità di energia rinnovabile (cooperative elettriche storiche) che non perseguono fini di speculazione privata ma operano per il solo autoconsumo, l'art. 6, comma 3, del D.D.L. 49/2020 potrebbe essere modificato al fine di prevedere che:

a) per incentivare la produzione per autoconsumo di energia nei territori interessati, la Provincia Autonoma di Trento può **assegnare alle comunità di energia rinnovabile (cooperative elettriche storiche) le concessioni relative ai piccoli impianti** destinati ad utilizzare i rilasci obbligatori;

3. MODIFICA DELL'ART. 6 COMMA 3 DEL D.D.L. 49/2020

Tali modifiche dovrebbero applicarsi sia con riferimento alle procedure di gara sia nell'ambito delle procedure di selezione di un socio privato (art. 6, comma 16 D.D.L. 49/2020).

d) l'art. 7, comma 8, del D.D.L. 49/2020, sempre con lo scopo di allargare la platea di operatori economici ammessi alla procedura, potrebbe prevedere per le comunità di energia rinnovabile (cooperative elettriche storiche) che non perseguono fini di speculazione privata ma operano per il solo autoconsumo, la possibilità per le concessioni non facilmente scorparabili, come sono in particolare quelle relative agli impianti che utilizzano il DMV, di **ricorrere all'istituto dell'avvalimento**.

c) l'art. 7, comma 6, del D.D.L. 49/2020, potrebbe precisare che nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, al fine di provare il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, possono essere **cumulati i requisiti** di tutte le consorziate;

l'art. 7, comma 4, del D.D.L. 49/2020 potrebbe prevedere **aspetti premianti dal punto di vista del punteggio tecnico** per comunità di energia rinnovabile (cooperative elettriche storiche) o raggruppamenti con tali soggetti;

b) l'art. 7, comma 4, del D.D.L. 49/2020 potrebbe prevedere tra i **"requisiti opzionali se pertinenti all'oggetto della concessione"** il fatto che l'operatore economico debba essere una comunità di energia rinnovabile (cooperative elettriche storiche) che non perseguono fini di speculazione privata ma operano per il solo autoconsumo o che l'operatore economico debba essere raggruppato o consorzato con una comunità di energia rinnovabile (cooperative elettriche storiche) che non persegue fini di speculazione privata ma opera per il solo autoconsumo.

Il Vice Presidente sig. Lorenz Valerio
per il Presidente in carica pro tempore

CONSORZIO ELETTRICO POZZA DI FASSA SC

Ing. Dino Vaia

Il Presidente in carica pro tempore

CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO SC

Ing. Giorgio Rossi

Il Presidente in carica pro tempore

CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SC

Trento, il 6 marzo 2020

verifiche o consultazioni.

Di voler accogliere le seguenti osservazioni e di modificare, di conseguenza, il disegno di legge 17 febbraio 2020, n. 49, dichiarando la disponibilità ad ulteriori

CHIEDONO

Alla luce di quanto precede, i Consorzi CEDIS, CEIS e CFP

lavoro a livello locale" (considerando n. 65).

comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di
energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle
approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione
compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli

– "produzione energetica decentrata" la quale "presenta molti vantaggi,
– "(...) coesione sociale e (...) creazione di posti di lavoro (...)" (considerando n. 63);

la quale declina il tema delle risorse rinnovabili in termini di:

Si osserva che le modifiche invocate dai Consorzi CEDIS, CEIS e CFP si pongono in
piena armonia con le *rationes* della Direttiva CEE 11/12/2018, n. 2018/2001/UE,

principale, al quale compete l'obbligo di rilascio.

gestione dovrebbe essere svolta in accordo con il titolare della concessione
attribuita al soggetto che utilizza l'energia per l'autococonsumo, mentre la

b) in questi casi la titolarità del piccolo impianto di produzione dovrebbe essere